



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
Sezione I Penale

Composta dai Magistrati:

- 1. Dott. Maria Laura Fadda Presidente
- 2. Dott. Chiara Maria Giuseppina Nobili Consigliere
- 3. Dott. Cristina Di Censo Consigliere
- EST.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale

nei confronti di

A) [redacted] nato in [redacted]
Attualmente SOTTOPOSTO A MISURA *assente*
in carcere presso l'istituto v. p. l. s.
- con domicilio eletto in [redacted]

difeso dall' A) **Avv.** [redacted] di FIDUCIA del Foro di MILANO *presente*

PARTE CIVILE:

A) [redacted] nato a [redacted] domiciliata e difesa dall' **Avv. BUSSINI PAOLA** del foro di MILANO con studio in VIA SAVARE' 1 - MILANO *presente*

N.
MOD. 2/A/SG
N. **7548/23**
della Sentenza

003749 /2023
del Reg. gen.le. App.

030529 / 2021
del Reg. notizie di reato

UDIENZA
del giorno

23/10/2023

Depositata
in Cancelleria
il **1/12/23**

Il Cancelliere

Tecnico di Amministrazione
dr.ssa Serena Colella

Estratto esecutivo a

Procura Generale di

Proc. Rep. presso il Trib. di

Il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 e P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il



Il Cancelliere

APPELLANTE

imputato Pubblico Ministero parte civile
 Procuratore Generale responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di MILANO, numero 1179 / 2023 del 22/03/2023

per i __ seguenti __ reati __:

A) 
- Art. 612 BIS C1 C2 CP commesso in data 01/05/2021 e tuttora permanente luogo: MILANO - ITALIA Art. 56 CP Art. 81 C2 CP -  Art. 609 BIS CP commesso in data 01/05/2021 e tuttora permanente luogo: MILANO - ITALIA

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale

Sentito il Relatore Magistrato, dott. Cristina Di Censo ;

data la parola a __ imputat __ se present __;

sentito il Procuratore Generale, dott. Maria Vulpio;

sentiti i Difensori, Avv.ti come da intestazione;

i quali concludono come da verbale d'udienza.

N. 3749/23 RG.App.



Corte d'Appello di Milano Sezione Prima Penale

Svolgimento del processo

La sentenza appellata

Con sentenza resa il 22 marzo 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito del giudizio abbreviato celebrato nei confronti di [REDACTED], chiamato a rispondere dei seguenti addebiti

- A) *In ordine al reato p. e p. dall'art. 612 bis co. 1 e 2 c.p., perché, con condotte reiterate nel tempo, ingiuriava, minacciava e molestava [REDACTED], così ingenerando nella vittima un grave e perdurante stato di ansia e paura nonché un fondato timore per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, a non uscire di casa da sola, a farsi accompagnare dalla madre nei propri spostamenti, a non rispondere al cellulare. In particolare, poneva in essere le seguenti condotte:*

All'inizio del mese di maggio 2021, contattava [REDACTED] telefonicamente sia con il suo telefono cellulare sia con quello del [REDACTED] della p.o., [REDACTED] dicendo che [REDACTED] dovesse andare a vivere vicino a lui, che dovevano sposarsi ed avere rapporti sessuali;

All'inizio del mese di giugno 2021, a seguito di alcune chiamate a cui la p.o. non rispondeva, si presentava sotto casa della stessa senza preavviso ed iniziava ad intimorirla e ad urlare il nome [REDACTED] chiedendole di andare da lui, così costringendo la persona offesa a fingere di non trovarsi in casa e a nascondersi; dal 13.5.2021 continuava a contattare la persona offesa, con messaggi, innumerevoli telefonate e messaggi vocali, anche di notte, in cui ingiuriava la persona offesa, minacciava di ucciderla e di uccidere [REDACTED] e di picchiarle e di rapire [REDACTED] le augurava la morte ed insisteva per avere rapporti sessuali con lei, proferendo nei suoi confronti frasi quali "PUTTANA DI MERDA, ANDICAPPATA, TI SPACCO IL CULO, TI AMMAZZO A TE E A TUA MADRE, TI METTO UN VIBRATORE NELLA FIGA E IL CAZZO NEL CULO";

In altre circostanze, dinanzi al rifiuto della p.o. di avere rapporti sessuali con lui, l diceva che se fosse morta lui avrebbe fatto sesso con il suo corpo;

Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto attraverso strumenti telematici.

b

In Milano, da maggio 2021 ed in permanenza attuale.

B) *In ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 56, 609 bis, [REDACTED] c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con le condotte minatorie di cui al capo A), compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [REDACTED] a subire atti sessuali. In particolare, poneva in essere le seguenti condotte:*

- *Durante le telefonate intercorse con la p.o., le proponeva di avere rapporti sessuali con lei, esplicitandole quali atti sessuali avrebbe voluto compiere con lei, quali rapporti vaginali, anali e orali, minacciandola in caso di diniego di picchiare lei e sua madre, dicendole di volerle uccidere, di volerla rapire oppure augurandole la morte.*
- *In altre occasioni, dinanzi al rifiuto della p.o. di avere rapporti sessuali con lui, le diceva che se fosse morta lui avrebbe fatto sesso con il suo corpo;*

In Milano da maggio 2021 ed in permanenza attuale.

ha assolto l'imputato dai reati ascritti in quanto non imputabile al momento dei fatti per vizio totale di mente. Il Tribunale, ritenuta la pericolosità sociale di [REDACTED], gli ha applicato in via definitiva la misura di sicurezza della libertà vigilata, con obbligo di frequenza del CPS di [REDACTED] e del SERT di competenza territoriale, già provvisoriamente in essere.

Dalle fonti di prova agli atti, tutte integralmente utilizzabili stante la scelta del rito compiuta dall'imputato, è emerso che [REDACTED], persona offesa nel procedimento, nata il [REDACTED], conosceva [REDACTED]

[REDACTED] La ragazza, dopo un periodo di conoscenza con l'imputato, decideva di interrompere i rapporti, in quanto - già sofferente per un disturbo [REDACTED] - non riusciva a far fronte alla situazione di instabilità psicologica che le derivava da tale frequentazione, condizionata dalla malattia [REDACTED]

I rapporti si riallacciavano, poi, nel mese di aprile 2021 ma, dal maggio a seguire, [REDACTED] prendeva ad ingiuriare, minacciare e molestare, anche sessualmente, [REDACTED] con il mezzo del telefono, assumendo le condotte descritte ai capi A) e B) d'imputazione.

La persona offesa riceveva continue telefonate e messaggi da parte de [REDACTED] anche dopo avergli detto di voler interrompere i rapporti, e con tali modalità, fra l'altro, era

sollecitata ad avere rapporti sessuali con lui. In caso di verbalizzato rifiuto, [REDACTED] si arrabbiava arrivando a minacciarla, unitamente alla [REDACTED], anche di morte. In una occasione l'imputato si presentava personalmente sotto casa insistendo per vederla.

Il primo giudice ha ritenuto storicamente sussistenti entrambi i reati ascritti. Gli atti persecutori, per avere [REDACTED] contattato innumerevoli volte la [REDACTED] ingiuriandola, minacciandola e pretendendo di incontrarla per avere rapporti sessuali con lei, con condotte che hanno ingenerato nella persona offesa fondato timore per la propria incolumità e per quella della [REDACTED], portandola a mutare le proprie abitudini di vita, quali uscire di casa sempre accompagnata e non rispondere più al telefono. Inoltre, a seguito dei descritti accadimenti, [REDACTED] accusava disturbi di varia natura, quali un costante dolore al petto, perdita di capelli, insonnia, incubi notturni ed attacchi di panico.

Altresì, indubbia la natura sessuale delle richieste contenute nei messaggi di cui al capo B) di imputazione e la correlazione tra le minacce e le profferte sessuali, il giudice ha ritenuto integrato l'ulteriore delitto di tentata violenza sessuale, pur in assenza di contatto fisico tra agente e persona offesa, valutando idonea la condotta dell'imputato a violare la libertà sessuale della vittima, oltre che a turbarne la tranquillità.

Nonostante l'accertata materialità dei fatti contestati, il Tribunale ha pronunciato sentenza di proscioglimento, in conseguenza all'accertato difetto di imputabilità per vizio di mente. Infatti, ad esito della consulenza psichiatrica disposta dal Pubblico Ministero in sede di indagini è emersa la totale incapacità di intendere e di volere dell'imputato in ragione della schizofrenia paranoidea, associata ad abuso di cocaina, di cui [REDACTED] è sofferente e che, al momento dei fatti, si manifestava in una fase di scompenso acuto integrante vizio totale di mente.

Le conclusioni del consulente, non controverse in giudizio, hanno trovato ulteriore convalida nella relazione del 2.3.2023, redatta dal CPS di riferimento - [REDACTED], nella quale si ricostruisce che l'imputato è affetto da Disturbo dello spettro psicotico [REDACTED], malattia che si pone all'origine dei numerosi ricoveri ospedalieri negli anni patiti. Si legge nella relazione che, nelle fasi acute, il contenuto del pensiero di [REDACTED] è caratterizzato da alterazione di stampo delirante, con tematiche varie, di grandezza come persecutorie, tale da compromettere l'esame di realtà e la consapevolezza stessa della malattia. Le

consulenze in atti, anche della parte privata, convergono, inoltre, sulla pericolosità sociale dell'imputato, contenibile attraverso la misura di sicurezza già applicata in via provvisoria e commutata in sentenza come definitiva.

I motivi di appello

Avverso la predetta sentenza ha proposto rituale appello il difensore dell'imputato, proponendo un unico motivo di gravame.

Assoluzione dal reato di cui al capo B) con la formula di insussistenza del fatto

Parte appellante lamenta che la sentenza di primo grado abbia ritenuto sussistente il reato di tentata violenza sessuale, pur in difetto degli elementi costitutivi tipici. Dagli atti è emersa l'assenza di alcun contatto fisico tra l'imputato e la persona offesa, di un qualunque tentativo di avvicinamento o ricerca di contatto fisico da parte dell'imputato, il quale mai ha assunto condotte di pedinamento od appostamento nei luoghi frequentati dalla vittima od altrimenti tentato di rintracciarla. I contatti tra i due sono intercorsi esclusivamente con il mezzo del telefono, attraverso chiamate non gradite e messaggistica disturbante, essendo evidente la natura delirante di questa.

In carenza di alcun atto esecutivo, di inizio di esecuzione della violenza sessuale od a questa almeno prodromico, l'ipotesi del tentativo va esclusa ed al massimo, secondo l'appellante, la condotta realizzata può integrare la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p..

In conclusione l'appello chiede che l'imputato sia assolto dal solo capo B) d'imputazione con la formula più favorevole della insussistenza del fatto.

§§§



All'udienza pubblica del 23 ottobre 2023, assente l'imputato¹, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza appellata, il del pari il Patrono della parte civile, che ha sostenuto i propri argomenti con una memoria versata in atti, mentre il Difensore dell'imputato ha illustrato verbalmente il motivo di appello, invocandone l'accoglimento.

All'esito della camera di consiglio la Corte ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, con riserva di deposito dei motivi al maggior termine di giorni 45.

¹ Per questa causa, sottoposto in via provvisoria alla misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizione di frequentazione del Ser.t e del CPS

Motivi della decisione

Premettendosi che l'ammissibilità del gravame interposto dall'imputato avverso sentenza di proscioglimento per vizio totale di mente resa all'esito del rito abbreviato deriva dal *dictum* della sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 29 ottobre 2009², valuta la Corte l'infondatezza della doglianza, incentrata sulla sussistenza del solo capo B) d'imputazione.

In sintesi, secondo la prospettazione del gravame, in assenza di contatti diretti fra  e la persona offesa, mai intervenuti neppure in forma embrionale - alla stregua di pedinamenti, appostamenti, approcci, anche a mezzo terzi - il tentativo di violenza sessuale ai danni di  non sarebbe configurabile, dovendosi piuttosto ricondurre le descritte condotte all'ipotesi di reato di cui al capo A) o, a tutto concedere, all'autonoma fattispecie di molestie ex art. 660 c.p..

Occorre premettere che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità³, qui condiviso, la sussistenza del tentativo di violenza sessuale non richiede necessariamente la presenza nello stesso luogo e spazio fisico dell'autore e della persona offesa, potendo il fatto di rilevanza penale realizzarsi anche mediante comunicazione a distanza, purché emergano chiare, da un lato, l'intenzione del soggetto agente di soddisfare il proprio istinto sessuale, dall'altro, l'idoneità del contatto ad incidere pregiudizievole sulla sfera sessuale della vittima.

In questo senso, Sez. 3, Sentenza n. 12987 del 03/12/2008 Ud. (dep. 25/03/2009) Rv. 243090: *"In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del tentativo di atti sessuali con minorenne nel caso in cui il contatto tra il reo ed il minore avvenga mediante comunicazione a distanza, è necessario accertare, da un lato, l'univoca*

² Che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 443 co. 1° c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentiva l'appello dell'imputato avverso la sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente, volto ad ottenere migliore formula liberatoria

³ Formatosi prevalentemente con riferimento alla casistica di vittima minorenne, ma i cui principi di fondo sono estensibili, *mutatis mutandis*, alla fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p. (cfr. fino da Sez. 3, Sentenza n. 34128 del 23/05/2006, Rv. 234778, relativa a fattispecie con vittima adulta, in cui si è ritenuto che configurasse atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere il reato di violenza sessuale, e non quello di estorsione, la trasmissione di una missiva contenente la minaccia alla sua destinataria di diffusione di un fotomontaggio della sua figura in pose oscene in riviste pornografiche qualora la stessa non avesse registrato una videocassetta che la riprendeva in atteggiamenti osceni, poi, depositandola in luogo previamente indicato)



*intenzione dell'agente di soddisfare la propria concupiscenza e, dall'altro, l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima*⁴.
 Altresì: Sez. 3, Sentenza n. 32926 del 11/04/2013, Rv. 257273: *"Integra il tentativo del reato di cui all'art. 609 quater cod. pen. l'idonea tessitura di plurimi atti inequivocabilmente diretti a compromettere la sfera sessuale della vittima, manifestando l'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali"*⁵.

Ed ancora: Sez. 3, Sentenza n. 27123 del 18/03/2015, Rv. 264036 – 01, secondo cui: *"È configurabile il tentativo del reato di atti sessuali con minorenne quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall'imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell'invito a compiere atti sessuali, in quanto la stessa è specificamente diretta a raggiungere l'appagamento degli istinti sessuali dell'agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale"*⁶. In termini, infine, Sez. 3, Sentenza n. 3705 del 01/12/2021 Ud. (dep. 02/02/2022) Rv. 282709, secondo cui: *"È configurabile il tentativo del delitto previsto dall'art. 609-quater, cod. pen., quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall'imputato presenti i requisiti dell'idoneità e della univocità dell'invito a compiere atti sessuali, essendo diretta a raggiungere l'appagamento degli istinti dell'agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima"*⁷.

Tanto detto, è pacifico in atti che [REDACTED], in occasione di plurime telefonate, propose alla [REDACTED], [REDACTED] il compimento di specifici atti sessuali - vaginali, anali ed orali - minacciandola

⁴ Fattispecie in cui il reo aveva inviato a mezzo telefono cellulare un SMS ad un minore nel tentativo di indurlo a compiere sulla propria persona atti di autoerotismo

⁵ Fattispecie nella quale la soglia del tentativo è stata individuata - nell'ambito di una continua e persistente attività di contatto del soggetto agente con la vittima, sia a mezzo chat che attraverso il telefono - nella puntuale e precisa programmazione di un incontro, a contenuto sessuale esplicitamente richiesto, realizzata attraverso la fissazione di un appuntamento con la vittima minorenne davanti all'entrata di scuola e la prenotazione di una stanza di albergo non per la notte ma per la giornata)

⁶ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato gli estremi del reato di cui agli artt. 56 e 609 quater cod. proc. pen., avendo riguardo ad una richiesta rivolta dal padre alla figlia minore di toccargli gli organi genitali, anche facendo riferimento al pregresso compimento di atti sessuali

⁷ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato gli estremi di tale reato nelle pressioni poste in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa, consistite nella minaccia di mettere a conoscenza di terzi dettagli della sua vita intima se non avesse acconsentito a consumare con lui un rapporto sessuale

pesantemente per l'eventualità di suo diniego, anche di morte, e palesando la volontà, in tal caso, di fare sesso con il di lei cadavere.

E' documentata, altresì, dai contenuti delle trascrizioni e registrazioni audio riversate nel fascicolo, l'insistenza con cui l'imputato chiedeva alla [REDACTED] di incontrarla, sempre correlata a profferte, anche violentemente enunciate⁸, di natura sessuale.

Ancora, [REDACTED] ha espressamente dichiarato non solo di essere stata minacciata da [REDACTED] di rapimento, ad opera di un amico cui egli avrebbe riconosciuto una grossa somma di denaro e che l'avrebbe legata ed occultata nel bagagliaio di un'auto⁹, ma anche di essere rimasta, per un periodo - indicato come compreso fra marzo ed il 15 agosto 2021 e corrispondente ad una fase di suo acuto sconvolgimento emotivo e psichico - irretita dalle profferte sessuali dell'imputato, in uno stato definito di "innaturale innamoramento" nei confronti del [REDACTED], manifestandosi disponibile a tali approcci e compiendo con il medesimo "sesso telefonico"¹⁰. D'altra parte, la persona offesa ha precisato che sulla propria cedevolezza, riflesso della fascinazione subita, influì in misura determinante l'intento di "tenere buono" [REDACTED] "ed evitare che le sue minacce si concretizzassero"

[REDACTED] della persona offesa, [REDACTED], nel verbale di sommarie informazioni del 4.10.21, ha dichiarato che [REDACTED] destinataria, non solo, di chiamate ossessive e di messaggi intimidatori da parte di [REDACTED] ma anche, di vere e proprie molestie sessuali e che, esternando il [REDACTED] la volontà di intrattenere rapporti carnali

⁸Fra le molte produzioni, si vedano esemplificativamente, in allegato ad annotazione 3.12.21, i files audio (21) delle telefonate intercorse fra il 13.05 ed il 27.09.21, nei quali [REDACTED] preme per vedere personalmente [REDACTED] accompagnando l'insistenza con frasi quali: "Ti metto un vibratore nella figa e il cazzo nel culo"; "Puttana di merda, anticappata, ti spacco il culo, ti ammazzo a te e a [REDACTED] ti metto un vibratore nella figa e il cazzo nel culo"

⁹ Minaccia risalente all'estate 2021, in una circostanza in cui ella si era espressamente rifiutata di incontrare [REDACTED]

¹⁰ Cfr. denuncia querela 3.12.21 ed allegate note scritte della persona offesa nonché verbale di denuncia 18.09.21, in un lucido passaggio della quale si legge: "... [REDACTED] sosteneva che dovevo andare ad abitare vicino a lui, che dovevamo sposarci ed avere dei rapporti sessuali. Convinta di poter gestire la situazione, ho cercato di farlo ragionare e di fargli capire che nulla di quello che mi diceva era giusto, ma [REDACTED] continuava anche con i messaggi. A causa dei miei problemi psicologici iniziai ad entrare in una condizione di delirio e mi lascio sedurre e trasportare da quello che mi diceva. La 'comunicazione disfunzionale' fra me e [REDACTED] si alternava tra momenti in cui io avevo la lucidità e lo respingevo a momenti in cui perdevo il controllo della situazione e cedeva alle sue molestie, in particolare in alcune telefonate in cui si è svolto una sorta di sesso telefonico"; cfr., altresì, annotazione CC [REDACTED] 17.12.21 ed allegati. Benché la cifra solitamente delirante dei messaggi inoltrati dall'imputato [REDACTED] imponga prudente apprezzamento dei contenuti, tuttavia si coordina con le ammissioni della p.o. un messaggio whatsapp, datato nell'annotazione fra maggio ed ottobre 2021, in cui [REDACTED] scrive: "[REDACTED] [REDACTED]"

con lei, l'aveva "plagiata" al punto che la ragazza voleva incontrarlo perché da lui "attirata". Ha anche dato conto che quando, dopo mesi, [REDACTED] supportata dalla psicoterapia, interruppe i contatti con il [REDACTED], non riscontrando più le numerose chiamate ed i messaggi ancora pervenuti, una volta - nell'estate 2021 - [REDACTED] si presentò sotto casa, gridando insistentemente il nome di [REDACTED] e di voler condurla con sé. Come riferito anche dall'interessata, questa nella circostanza, oltre modo spaventata, finse di non essere in casa.

La stessa terapeuta dott. [REDACTED], nel verbale di sommarie informazioni del 22.10.21, ha riportato quanto - pur genericamente - appreso dalla paziente riguardo al fatto che [REDACTED] cedendo alle insistenze del [REDACTED], aveva accettato di intrattenersi con lui in "conversazioni telefoniche a sfondo sessuale".

In ragione dei rilievi che precedono la contestazione di tentata violenza sessuale di cui al capo B) deve ritenersi più che fondata - risultando, semmai, prudentemente formulata - essendovi ampia prova in atti sia dell'intenzione libidinosa di [REDACTED] - documentata, quanto alla messaggistica scritta ed audio, da un'innumerabile serie di profferte sessuali assai volgarmente e brutalmente rivolte ad [REDACTED] - sia, per l'effetto, del perturbamento e della vera e propria compromissione della libertà sessuale della vittima, rimasta invischiata, in ragione delle moleste e petulanti pressioni, se non vere e proprie minacce, di cui è stata fatta destinataria dal [REDACTED], in una relazione telefonica sessualmente connotata.

Segue alla conferma la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado.

p.q.m.

letti gli artt. 605 ss., 592 c.p.p.,

CONFERMA

La sentenza pronunciata il 22 Marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, appellata da [REDACTED], che condanna al pagamento delle spese processuali del grado. Letto l'art 544 co. 3° c.p.p., indica in giorni 45 il maggior termine di deposito dei motivi.

Milano, 23 Ottobre 2023

Il Consigliere estensore

Paolo Di Carlo

La Presidente

[Signature]